

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Proponente:

UOC DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

Oggetto:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE
EXTRAOSPEDALIERA
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000820 del 27/06/2025 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI

il Parere del Direttore Sanitario Dr. Ottavio Alessandro NICASTRO

Hash.pdf (SHA256):f05e5ce638fdebd8df29ffc4f41811f33ae3589bdf097d94b5626fe2dff1270d

Firme digitali apposte sulla proposta:

Michaela CHIODINI, Enrico MARTELLI, Enrico MARTELLI, Ottavio Alessandro NICASTRO

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emanuele CIOTTI)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

Allegato per atto differimento termini 2° semestre 2025-1.pdf
(hash:d4df7344882de54e731b9caec4fc1f176b6d7ff3edc7a989decf5184f459a287)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria.”* ed in particolare
 - a) l’art. 8-ter comma 1 lettera c) in cui è previsto che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, e il relativo esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate ad autorizzazione;
 - b) gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, a cui l’art.15, comma 1 lettera a) della L. n. 118/2022 ha sostituito il comma 7, e 8 –quinqies, cui è stato aggiunto il comma 1-bis dall’art.15, comma 1 lettera b), n.1) della L. n. 118/2022;
- la Legge Regionale n. 11/2015 recante *“Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* ed in particolare gli artt. 117 *“Autorizzazioni sanitarie”* e 118 *“Accreditamento istituzionale”*;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 9 recante *“Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie”*;
- il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n. 10 recante *“Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”* novellato dal R.R. 24 novembre 2023, n. 8 *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al [regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10](#) (Disciplina in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e disciplina della selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali in attuazione del DM 19/12/2022”*;
- il Regolamento Regionale n. 2/2022 recante *“Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera”* e s.m.i. di cui al Regolamento Regionale n. 1/2023 recante *“Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera)”*, al Regolamento Regionale n. 3/2023 recante *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera)”*e al Regolamento Regionale n.4/2024 recante *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera)”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631/2022 recante *“Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268/2022 recante *“Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali”* e la Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 3933 del 26.4.2022 *“DGR 268/2022. Pubblicazione nel BUR dell’Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali sottoscritto dalle parti”*;
- il DPCM 12.1.2017 recante *“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* e nello specifico l’art. 30 riferito all’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e l’art. 34 riferito all’assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708/2009 recante *“Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore –tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative”*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 409/2023 recante *“Piano integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2022-2024 – Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie territoriali”*;
- il DM Ministero della Salute 19 dicembre 2022 recante *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*;
- il DM Ministero della Salute 26 settembre 2023 recante *“Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*;
- il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. Con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis che recita *“Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.”*;

PRESO ATTO

della legge 16 dicembre 2024, n. 193 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024 entrata in vigore il 18 dicembre 2024, che all’art 36 dispone quanto segue: *“Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché’ del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e’ sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026”*.

RICORDATO CHE

in riferimento alla stipula degli accordi contrattuali, il novellato R. R n. 10/2018 all’art. 11-bis *“Selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali”* dispone il rinvio al comma 1-bis dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992, nonché il rinvio e il recepimento del DM 19/12/2022;

RITENUTO

che essendo stata sospesa l’efficacia dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché’ del Decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 si ritiene che possano continuare *ad* applicarsi i precedenti criteri ai fini dell’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate;

CONSIDERATO

che, comunque, per l’individuazione delle strutture private ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sussiste la necessità di garantire procedure eque trasparenti e non discriminatorie nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche richiamati dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione, come previsto dalla Legge 241/1990, artt. 1 e 12, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i.

ATTESO

- che è in corso l'analisi congiunta Regione e Aziende Sanitarie Territoriali per la determinazione del fabbisogno relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate da strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera per anziani non autosufficienti, per persone disabili giovani e adulte, per persone con disabilità psichica e per persone con dipendenze patologiche;
- che all'esito della determinazione del suddetto fabbisogno, la Regione determinerà le misure e modalità di risposta;
- che si è in attesa delle Linee Guida per la definizione delle tariffe entro i limiti "base" e "massimo" di cui al punto 5 all'accordo tariffe 2024 e degli schemi regionali di accordi contrattuali standardizzati per ciascuna tipologia di struttura di cui al R.R. 2/2022, come stabilito al punto 6 del suddetto accordo;
- che il punto 8 della DGRU n. 465/2024 stabilisce che *"successivamente al rilascio della conseguente autorizzazione all'esercizio, le Aziende USL applicano le tariffe di cui al punto 1, imputando gli importi ivi indicati alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura sociosanitaria ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del r.r. 2/2022"*;

RICHIAMATA

la Delibera del Direttore Generale n. 1495 del 30.12.2024 e la successiva Delibera di rettifica dell'allegato n. 33 del 13.1.2025, con cui è stato differito al 30.06.2025 il termine di scadenza degli accordi con le Strutture private sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale;

CONFERMATO CHE

occorre garantire gli attuali livelli assistenziali e la prosecuzione dei piani personalizzati per i soggetti ricoverati, occorre dare continuità agli accordi contrattuali, in scadenza al 30.6.2025, con le strutture private sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera in regola con gli adempimenti di cui alla DGRU n. 631/2022, afferenti ai Distretti e alla Salute Mentale

RITENUTO

pertanto che occorre disporre il differimento del termine di scadenza fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali all'esito delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati accreditati gestori di strutture sociosanitarie per l'assistenza territoriale extra ospedaliera richiamate anche dall'art.11bis del R.R. n. 10/2018 e comunque, al momento, non oltre 31.12.2025.

TENUTO CONTO

che, in virtù delle clausole di adeguamento inserite negli accordi di cui viene differito il termine di scadenza, si è dato seguito a quanto stabilito al punto 8 della DGR 465/2024, essendo in corso alla data odierna la procedura di liquidazione dei conguagli tariffe relativi all'anno 2024 e che dal 01/01/2025 è applicabile la rispettiva tariffa base di cui alla tabella accordo tariffe 2024

RILEVATO CHE

i costi, derivanti dall'adozione del presente provvedimento, verranno sostenuti dai Centri di Risorsa interessati, per la parte di spettanza, con i budget assegnati nel Bilancio Preventivo 2025, per i quali dovranno essere previsti i necessari incrementi, al fine di garantire l'attuazione dei programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali nelle Strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento

- viene pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, a cura delle Direzioni dei Distretti e del Dipartimento Salute Mentale;
- è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

DATO ATTO CHE

il Dirigente firmatario del presente provvedimento, nel proporre la presente proposta di Delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria condotta congiuntamente all'I.F.O. Resp.le attività amm.ve Area Perugino;

Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. DI DARE ATTO che è in corso l'analisi del fabbisogno relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate da strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera per anziani non autosufficienti, per persone disabili giovani e adulte, per persone con disabilità psichica e per persone con dipendenze patologiche, propedeutico alla determinazione delle modalità e misure di risposta, nonché della emissione delle Linee Guida regionali in ordine alla definizione delle tariffe tra il limite minimo e massimo, della definizione degli schemi di accordi contrattuali standardizzati per tipologia di struttura e agli eventuali criteri per una scelta equa, trasparente e non discriminatoria;

2. DI DIFFERIRE il termine di scadenza degli accordi contrattuali di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali all'esito delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati accreditati gestori di strutture sociosanitarie per l'assistenza territoriale extra-ospedaliera richiamate anche dall'art.11bis del R.R. n. 10/2018, che seguiranno alla determinazione del fabbisogno, all'emissione delle Linee guida regionali e alla definizione degli schemi contrattuali, come sopra richiamato, e, comunque, al momento, non oltre 31.12.2025;

3. DI CONFERMARE che, ai sensi di quanto disposto al punto 8. della DGRU n. 465/2024, applicabile agli accordi di cui viene differito il termine di scadenza in virtù delle clausole di adeguamento tariffe in essi convenute, si è dato corso alla procedura di liquidazione dei conguagli tariffe relativi all'anno 2024 e che dal 01/01/2025 è applicabile la tariffa base di cui alla tabella accordo tariffe, allegato n. 2 della citata DGRU;

4. DI DARE MANDATO alle Direzioni dei Distretti e al Direttore del Dipartimento Salute Mentale di notificare il presente provvedimento alle strutture di rispettivo riferimento, acquisendo dalle stesse formale riscontro per accettazione.

Funzionario istruttore

I.F.O. Resp.le attività amm.ve Area Perugino
dott.ssa Rosanna Partenzi

Il Dirigente

Armonizzazione attività amm.ve terr.li
dr.ssa Michaela Chiodini

Il Direttore UOC

Attività amm.ve territoriali
Dr. Enrico Martelli